

ALLEGATO A

REGOLAMENTO APPLICATIVO

**MANIFESTAZIONI PODISTICHE
E DI ALTRE DISCIPLINE SPORTIVE**

INDICE

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Scopi e peculiarità delle manifestazioni non competitive
- Art. 3 Approvazione delle manifestazioni
- Art. 4 Rinuncia alla manifestazione
- Art. 5 Discipline sportive
- Art. 6 Ospitalità
- Art. 7 Diritti e doveri del partecipante
- Art. 8 Finalità dei percorsi
- Art. 9 Lunghezza dei percorsi
- Art. 10 Segnaletica
- Art. 11 Doppio percorso
- Art. 12 Modalità di partenza
- Art. 13 Autorizzazioni
- Art. 14 Età di partecipazione
- Art. 15 Iscrizione di Gruppo
- Art. 16 Iscrizione singola o individuale
- Art. 17 Contributo di partecipazione alle manifestazioni
- Art. 18 Documento di partecipazione
- Art. 19 Dépliant manifestazione
- Art. 20 Servizio d'ordine
- Art. 21 Servizio di ristorazione
- Art. 22 Assistenza sanitaria
- Art. 23 Controlli
- Art. 24 Servizi federali
- Art. 25 Riconoscimenti individuali
- Art. 26 Riconoscimenti collettivi
- Art. 27 Assicurazioni
- Art. 28 Servizi
- Art. 29 Pubblicità – Speaker
- Art. 30 Chiusura della manifestazione
- Art. 31 Manifestazione F.I.A.S.P. con omologazione IVV
- Art. 32 Norme di carattere generale dell'IVV
- Art. 33 Omologazione di manifestazioni con i soli simboli F.I.A.S.P.
- Art. 34 Immagine della federazione
- Art. 35 Disposizione Comune

ARTICOLO 1 – FINALITA'

- 1.1 Le Manifestazioni sportive organizzate da Gruppi e/o Associazioni F.I.A.S.P., sotto il controllo dei Comitati provinciali, sono la proiezione e l'immagine della Federazione sul territorio.
- 1.2 L'Organizzazione di ogni manifestazione F.I.A.S.P. deve rispettare i Regolamenti statuari e quelli da esso derivati, deve divulgare la cultura e gli scopi della Federazione, che vengono proposti uniformemente su tutto il territorio nazionale e si potrà operare a fronte di progetti specifici e documentati solo con espressa autorizzazione da parte degli Organi centrali competenti.

ARTICOLO 2 - SCOPI E PECULIARITA' DELLE MANIFESTAZIONI NON COMPETITIVE

- 2.1 Le manifestazioni organizzate da Gruppi e/o Associazioni devono finalizzare gli intenti istituzionali della F.I.A.S.P..
- 2.2 Si definiscono **manifestazioni "non competitive" a carattere popolare**, tutte le attività sportive svolte senza finalità agonistiche e senza classifiche di merito, aperte a partecipanti di ogni cultura, sesso, età e nazionalità che desiderano, attraverso lo sport, svolgere attività fisica, ampliare la reciproca conoscenza, comunicare con gli altri.
- 2.3 Le manifestazioni devono avere peculiarità e caratteristiche che evidenzino il rapporto con la natura e l'interesse storico - culturale dei luoghi attraversati dai percorsi.
- 2.4 La Federazione riconosce tutte le discipline sportive accomunate dalle caratteristiche di cui al punto 2.2 e 5.1 del presente Regolamento. La disciplina maggiormente rappresentata dalla F.I.A.S.P. è il podismo.
- 2.5 Tutte le manifestazioni promosse dai Gruppi e/o Associazioni affiliati alla F.I.A.S.P. sono omologate nel rispetto dell'Art. 2.2 del presente Regolamento.
- 2.6 La F.I.A.S.P. organizza e gestisce concorsi nazionali ed internazionali in base ai regolamenti federali vigenti.
- 2.7 La F.I.A.S.P. può concedere omologazioni a manifestazioni non competitive amatoriali concomitanti e distinte dalle competitive, in regime di reciproca autonomia ed in collaborazione occasionale.

ARTICOLO 3 - APPROVAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI

- 3.1 Le manifestazioni promosse dai Gruppi e/o Associazioni affiliati devono essere preventivamente omologate dalla F.I.A.S.P..
- 3.2 Le domande di omologazione devono essere presentate, almeno tre mesi prima, sui moduli appositamente predisposti dalla Segreteria generale, unitamente alle bozze del Regolamento della manifestazione.
- 3.3 Ogni omologazione deve essere richiesta al Comitato di appartenenza. Nell'ipotesi che la manifestazione dovesse transitare in altre province, sarà compito dell'Organizzazione comunicare gli itinerari al Comitato di appartenenza e per conoscenza a tutti i Comitati interessati.
- 3.4 I Gruppi e/o Associazioni, che intendono organizzare manifestazioni al di fuori del proprio ambito provinciale, devono richiedere autorizzazione e omologazione al Comitato competente territorialmente motivando la straordinarietà dell'iniziativa. In caso di accoglimento, l'Organizzazione dovrà versare al Comitato "ospitante" il contributo di omologazione. Il Comitato ospitante fornirà il supporto tecnico alla manifestazione.
- 3.5 I Gruppi e/o Associazioni, che intendono organizzare manifestazioni al di fuori del proprio Comitato, laddove non esista alcun Comitato, devono richiedere l'omologazione al Comitato di appartenenza. Il Comitato informerà la Segreteria generale e fornirà supporto tecnico alla manifestazione, richiedendo all'Organizzazione il rimborso delle spese per l'invio del Commissario tecnico sportivo come previsto dal Regolamento amministrativo.
- 3.6 E' di competenza del Referente regionale, in caso di contrasti tra Comitati della stessa Regione, indicare a quale Comitato affidare la competenza dell'omologazione quando i percorsi interessino due o più Province, sentito il parere dei Comitati competenti.
- 3.7 Il Comitato, per ogni manifestazione approvata, dovrà inviare alla Segreteria generale, copia dell'omologazione concessa, trenta giorni prima della manifestazione, unitamente al dépliant marcia.
- 3.8 Nel caso sia negata l'omologazione, il richiedente può rivolgersi al Giudice regionale per un eventuale riesame del caso nei termini previsti dal Regolamento di disciplina.

ARTICOLO 4 - RINUNCIA ALLA MANIFESTAZIONE

- 4.1 Nel caso in cui i Gruppi e/o Associazioni rinuncino ad organizzare la manifestazione programmata dovranno darne comunicazione immediata al Comitato di appartenenza
- 4.2 Non pervenendo nessuna comunicazione in merito, la Federazione è autorizzata a formulare a carico del Presidente del Gruppo e/o Associazione provvedimenti disciplinari e sanzioni economiche.

ARTICOLO 5 - DISCIPLINE SPORTIVE

- 5.1 La F.I.A.S.P. può omologare, oltre al podismo, manifestazioni di altre discipline sportive purché aderenti all'Art. 2.2 del presente Regolamento. La Segreteria generale invierà al Comitato le disposizioni e i regolamenti da adottare per queste manifestazioni.
- 5.2 Per le manifestazioni di cui all'Art. 5.1 del presente Regolamento, come pure quelle programmate a scopo promozionale dai Comitati, dovrà essere data comunicazione scritta alla Segreteria generale almeno 4 mesi prima della loro effettuazione.

ARTICOLO 6 - OSPITALITA'

- 6.1 L'Organizzazione deve essere in grado di fornire tutte le indicazioni che l'ospitalità impone.

ARTICOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEL PARTECIPANTE

- 7.1 Al momento dell'iscrizione, si considera tacita l'idoneità fisica del partecipante alla disciplina sportiva proposta dagli Organizzatori, tenuto conto degli ordinamenti di legge previsti per l'attività sportiva non agonistica.
- 7.2 I partecipanti alle manifestazioni sportive, con il versamento del contributo di iscrizione stabilito, acquisiscono il diritto all'assistenza tecnica, organizzativa, sanitaria e assicurativa per tutta la durata della manifestazione.
- 7.3 I partecipanti hanno, altresì, il dovere di curare per tempo l'iscrizione alla manifestazione, comportarsi in modo corretto e sportivo, evitando di far intervenire autorità estranee alla Federazione. Eventuali reclami o proteste vanno rivolte ai Commissari tecnici sportivi. In particolare, si fa obbligo di:
- a) recare in posizione visibile il documento di partecipazione;
 - b) far vidimare il documento di partecipazione agli appositi controlli;
 - c) non effettuare partenze anticipate sull'orario previsto dagli Organizzatori
 - d) seguire la segnaletica preparata dall'Organizzazione senza allontanarsi dal percorso;
 - e) rispettare l'integrità ambientale del percorso;
 - f) recarsi ai punti di ristoro o di assistenza ordinatamente;
 - g) effettuare per tempo la vidimazione delle tessere personali dei Concorsi FIASP;
 - h) evitare di disturbare o compromettere lungo il percorso la tranquillità e sicurezza dei partecipanti;
 - i) rispettare il codice della strada;
 - l) rispettare la proprietà altrui, la flora e la fauna;
 - m) segnalare al personale di servizio qualsiasi aspetto negativo sulla percorrenza degli itinerari effettuata onde rimediare ad eventuali carenze di segnaletica o fatti di pericolo;
 - n) segnalare al personale di servizio delle manifestazioni, eventuali partecipanti in difficoltà fisica.
- 7.4 Tutti i partecipanti con l'iscrizione alla Manifestazione accettano i Regolamenti F.I.A.S.P.

ARTICOLO 8 - FINALITA' DEI PERCORSI

- 8.1 Le manifestazioni non competitive devono essere finalizzate ad una azione sportiva che sia rilassante dal punto di vista psicologico e interessante dal punto di vista culturale.
- 8.2 Particolare attenzione dovrà essere prestata alla sicurezza ed incolumità dei partecipanti, in relazione alle stagioni ed alle condizioni meteorologiche.
- 8.3 Eventuali difficoltà altimetriche devono essere portate a conoscenza dei partecipanti.

ARTICOLO 9 - LUNGHEZZA DEI PERCORSI

- 9.1 La lunghezza dei percorsi deve corrispondere con quanto riportato sul dépliant della manifestazione. Eventuali modifiche di carattere tecnico dovranno essere comunicate tempestivamente al Comitato di appartenenza e al Commissario tecnico sportivo.
- 9.2 L'Organizzazione potrà predisporre percorsi di qualsiasi lunghezza.
- 9.3 Per itinerari di cinquanta chilometri e oltre, è fatto obbligo fissare traguardi intermedi.
- 9.4 Ai fini dei Concorsi Internazionali IVV gli itinerari sono soggetti allo specifico regolamento al quale la F.I.A.S.P. aderisce in base a quanto previsto dall'Art. 31 e 32 del presente Regolamento.
- 9.5 Sono ammessi percorsi riservati ai portatori di handicap o comunque a persone bisognose di particolari attenzioni.
- 9.6 Il numero dei Km per gli itinerari che presentano dislivelli impegnativi può essere calcolato aggiungendo un Km per ogni cento metri di dislivello.

ARTICOLO 10 - SEGNALETICA

- 10.1 Lungo il percorso dovranno essere disposti dall'Organizzazione specifici cartelli indicanti:
- a) frecce direzionali dell'itinerario;
 - b) cartelli indicanti i Km percorsi, almeno ogni tre Km;
 - c) località di richiamo turistico di particolare valore storico e artistico;
 - d) luoghi ritenuti a rischio o pericolosi per la incolumità dei partecipanti.
- 10.2 Tutte le indicazioni previste dovranno essere realizzate e affisse nei modi consentiti dalle Amministrazioni ove transita la manifestazione.
- 10.3 Al termine della manifestazione l'Organizzazione dovrà ritirare tutta la segnaletica esposta nell'arco massimo delle ventiquattro ore, salvo diverse disposizioni delle Amministrazioni competenti.

ARTICOLO 11 - DOPPIO PERCORSO

- 11.1 E' ammessa la possibilità di effettuare un doppio percorso o più percorsi della stessa manifestazione, qualora l'orario di partenza sia dilazionato nell'arco minimo di un'ora.
- 11.2 La richiesta per la partecipazione al doppio percorso deve essere segnalata preventivamente ai Commissari tecnici sportivi presenti alla manifestazione ed i partecipanti sono tenuti ad effettuare per primo il percorso più breve completandolo entro l'orario massimo di partenza.
- 11.3 I partecipanti devono munirsi del documento corrispondente ad ogni percorso.

ARTICOLO 12 - MODALITA' DI PARTENZA

- 12.1 L'orario della partenza è fissato dall'Organizzazione, tenuto conto della stagione, delle condizioni atmosferiche e della lunghezza dei percorsi, comunque non potrà essere antecedente alle ore sette e trenta del mattino. Eventuali deroghe, richieste ed autorizzate solo dal Comitato provinciale competente territorialmente, sono ammesse solo per manifestazioni di gran fondo.
- L'inizio di una manifestazione può essere omologato:
- a) con partenza libera dilazionata in un tempo minimo di mezz'ora o in un tempo superiore previsto dall'Organizzazione;
 - b) con partenza unica ad orario fisso.
- 12.2 E' vietata la partenza prima dell'orario ufficiale previsto dall'Organizzazione.
- 12.3 E' facoltà dell'Organizzazione prevedere punzonature del documento di partecipazione, ai fini della verifica e controllo dei partecipanti, dei riconoscimenti collettivi o di gruppo.
- 12.4 E' vietata la partenza con starter, auto, ed altro, che possa compromettere la sicurezza dei partecipanti.

ARTICOLO 13 - AUTORIZZAZIONI

- 13.1 L'Organizzazione deve procurarsi per tempo tutte le autorizzazioni necessarie, nei modi richiesti dalle Autorità e Amministrazioni locali.

ARTICOLO. 14 - ETA DI PARTECIPAZIONE

- 14.1 L'Organizzazione, in relazione alle difficoltà del percorso, alla sua lunghezza e alla stagione, può fissare un minimo e massimo di età dei partecipanti.
- 14.2 La responsabilità dei minori è del genitore o di chi esercita la potestà.

ARTICOLO 15 – ISCRIZIONE DI GRUPPO

- 15.1 Per i Gruppi partecipanti è obbligatorio presentare all'atto della iscrizione l'elenco dettagliato e nominativo dei partecipanti del Gruppo.
- 15.2 L'Organizzazione può fissare un termine ultimo per le iscrizioni di Gruppo.

ARTICOLO 16 – ISCRIZIONE SINGOLA O INDIVIDUALE

- 16.1 L'Organizzazione può fissare un numero massimo di partecipanti su cui ha calibrato tutti gli aspetti tecnici della manifestazione.
- 16.2 Il punto iscrizioni deve essere ubicato in luogo che permetta un rapido svolgimento delle operazioni e segnalato opportunamente.
- 16.3 Le iscrizioni sono consentite sino al termine ultimo fissato per la partenza.

ARTICOLO 17 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI

- 17.1 Il contributo con riconoscimento è fissato dall'Organizzazione.
- 17.2 L'Organizzazione non potrà richiedere un contributo senza riconoscimento che sia superiore a quello fissato annualmente dal Consiglio federale.
- 17.3 I contributi si distinguono in:
 - a) contributo che dà diritto a tutti i servizi previsti dal presente Regolamento ed al riconoscimento della manifestazione;
 - b) contributo senza riconoscimento che dà diritto a tutti i servizi previsti dal presente Regolamento.

ARTICOLO 18 – DOCUMENTO DI PARTECIPAZIONE

- 18.1 Il documento di partecipazione viene consegnato contestualmente al versamento del relativo contributo.
- 18.2 Il documento deve riportare il simbolo federale, avere spazi utili per poter scrivere il nominativo del partecipante, recare la dicitura ' con riconoscimento ' o ' senza riconoscimento, e consentire i controlli.
- 18.3 L'Organizzazione può prevedere un documento di partecipazione con un tagliando da staccare ai punti di controllo ai fini di verificare l'effettivo numero dei partecipanti.
- 18.4 Il documento di partecipazione smarrito non dà diritto al ritiro del riconoscimento della manifestazione e alla vidimazione dei Concorsi.
- 18.5 La mancanza del nominativo o la sua non leggibilità, fa perdere il diritto alle vidimazioni dei concorsi e non consente di beneficiare delle garanzie assicurative.
- 18.6 E' vietato partecipare con più documenti di partecipazione.

ARTICOLO 19 - DEPLIANT MANIFESTAZIONE

- 19.1 Il dépliant da presentare al Comitato, almeno tre mesi prima dell'effettuazione della manifestazione, deve contenere:
 - a) organizzazione e denominazione del Gruppo e/o Associazione;
 - b) Comitato di appartenenza;
 - c) numero e data di omologazione;
 - d) simbolo della F.I.A.S.P.;
 - e) simboli internazionali delle Federazioni a cui la F.I.A.S.P. è affiliata;
 - f) data e luogo di ritrovo;
 - g) località dove si svolge la manifestazione;
 - h) denominazione della manifestazione;
 - i) sede di partenza e arrivo;
 - l) tipo di disciplina sportiva;
 - m) tipologia e lunghezza degli itinerari;
 - n) orario di partenza e chiusura;
 - o) divulgazione della Rivista Sportinsieme, Concorso Piede Alato della F.I.A.S.P. e Concorsi Internazionali, nonché gli eventuali sponsor ufficiali della Federazione;
 - p) modalità d'iscrizione;
 - q) riconoscimento individuale o di Gruppo;
 - r) indicazioni e i termini precisi per entrare nella classifica dei Gruppi partecipanti;
 - s) obblighi per i responsabili dei Gruppi alla presentazione dell'elenco dei loro partecipanti alle manifestazioni (più comunemente chiamata lista di Gruppo);
 - t) informazioni generiche e caratteristiche del percorso, eventualmente con citazioni tecniche di planimetria e altimetria;
 - u) elenco dei servizi offerti;
 - v) modi per giunge al luogo della manifestazione, cartine, autostrade, strade provinciali, orari dei mezzi di trasporto pubblici, ed eventuali aspetti culturali e storici dei luoghi dove transita la manifestazione, se di rilevante interesse;

- z) i contributi di partecipazione con la dichiarazione dell'esenzione dell'imposta dell'IVA: **“ tali somme sono contributi non soggetti ad IVA a norma dell'articolo 4, secondo e sesto periodo D.P.R. 633/72 e successive modificazioni, i contributi suindicati sono finalizzati alla realizzazione della manifestazione oggetto del presente dépliant in diretta attuazione degli scopi istituzionali ai sensi dell'articolo 2, comma 1 lettera A-B- del D.LGS. 460/97 e del comma 3° dell'articolo 111 del TUIR”.**
- w) la dichiarazione per la divulgazione della manifestazione:
“ il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione, pertanto, l'eventuale rinvenimento degli stessi in locali pubblici di altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta organizzazione. Lo stesso viene distribuito anche a mezzo di un incaricato direttamente ai partecipanti alle manifestazioni esclusivamente nelle località di effettuazione delle marce. L'Organizzazione non risponde di altre forme di divulgazione”.

19.2 Per quanto previsto all'Art. 19.1 del presente Regolamento:

- a) possono essere riprodotti simboli di altre Federazioni o Associazioni e pubblicizzati altri Concorsi non direttamente collegati alla F.I.A.S.P., su espressa deroga alla norma concessa dal Consiglio federale su indicazione del Comitato provinciale;
- b) l'Organizzazione può pubblicizzare sullo stesso dépliant anche eventi agonistici purché siano riprodotti distintamente i due regolamenti, uno per il settore non agonistico e uno per il settore agonistico.

ARTICOLO 20 - SERVIZIO D'ORDINE

20.1 L'Organizzazione deve curare adeguatamente le operazioni di assistenza per maggior sicurezza dei partecipanti.

ARTICOLO 21 - SERVIZIO DI RISTORAZIONE.

- 21.1 Scopo del ristoro è quello di reintegrare le energie spese durante l'evento sportivo, sostenere il fisico e creare un momento socializzante.
- 21.2 I ristori, gratuiti, devono essere allestiti su tutti gli itinerari ogni sei Km al massimo, dovranno rispettare le norme di igiene stabilite per la distribuzione dei generi alimentati e dovranno essere garantiti a tutti i partecipanti fino al termine della manifestazione.
- 21.3 Lungo il percorso e all'arrivo devono essere dislocati punti di rifornimento energetico, in posizione adeguata, che tengano conto delle stagioni, delle condizioni atmosferiche, delle difficoltà del percorso e della lunghezza.
- 21.4 Nei punti di ristoro possono essere serviti cibi e bevande che corrispondano a criteri dietetici in particolare: the, caffè, bibite, integratori salini, acqua, sale, zucchero, frutta, biscotti e miele.
- 21.5 E' severamente vietata la mescita e la distribuzione di ogni tipo di alcolico, anche se a bassa gradazione.

ARTICOLO 22 - ASSISTENZA SANITARIA

- 22.1 E' uno dei servizi primari di garanzia prestati ai partecipanti.
- 22.2 Il servizio di assistenza deve essere adeguato al numero dei partecipanti, al chilometraggio e alle difficoltà del percorso.
- 22.3 Il personale di servizio d'assistenza sanitaria deve essere sempre in grado di raggiungere qualsiasi punto del percorso, con l'autolettiga o con specifiche attrezzature di soccorso.
- 22.4 Particolare cura dovrà essere prestata tra il collegamento radio, telefonico ed il servizio di assistenza sanitaria.
- 22.5 La mancata presenza del Medico o dei mezzi di Soccorso sanitario non consente il regolare svolgimento della manifestazione sotto i simboli federali. In attuazione di quanto sopra, il Commissario tecnico sportivo incaricato, notificherà l'inadempienza all'Organizzazione e si allontanerà dalla manifestazione ritirando ogni materiale e simbolo federale.

ARTICOLO 23 - CONTROLLI

- 23.1 Scopo del controllo è di stabilire il numero effettivo dei partecipanti che accedono agli itinerari e per la validazione dei Concorsi gestiti dalla F.I.A.S.P..
- 23.2 I controlli si effettuano a tutte le manifestazioni. I luoghi dei controlli devono essere scelti con cura ed adeguatamente segnalati.
- 23.3 I controlli si effettuano sul documento di partecipazione esibiti dal partecipante con accorgimenti di difficile contraffazione.

- 23.4 Gli addetti ai controlli devono portare ben visibili elementi di riconoscimento e devono vidimare un solo documento di partecipante a persona.
- 23.5 E' consentito il controllo autogestito da parte del partecipante con modalità approvate dal Comitato provinciale.

ARTICOLO 24 - SERVIZI FEDERALI

- 24.1 A cura dell'Organizzazione deve essere predisposto nella sede di svolgimento della manifestazione, un luogo ben segnalato, attrezzato dal punto di vista logistico e adeguatamente protetto nel periodo invernale, dove il personale delegato dal Comitato o dalla Segreteria, possa effettuare servizi Federali.
- 24.2 Le persone delegate devono effettuare gratuitamente solo operazioni e servizi Federali.

ARTICOLO 25 - RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI

- 25.1 Il riconoscimento individuale è scelto dall'Organizzazione.
- 25.2 Il riconoscimento ha il significato di un valore aggiuntivo ai servizi obbligatori offerti dall'Organizzazione, riservato a chi presenza e a chi partecipa alla manifestazione, pertanto ne è vietato il mero fine commerciale anche se finalizzato all'attività di sostegno dell'Organizzazione.
- 25.3 Il riconoscimento deve avere un preciso riferimento culturale, sportivo, gastronomico, ecologico, artigianale, oppure può avere riferimento con la località di svolgimento della manifestazione, con la denominazione della stessa o con quella del Sodalizio organizzatore.
- 25.4 L'Organizzazione può proporre uno o più riconoscimenti per la stessa manifestazione, allestendo documenti d'iscrizione per ogni riconoscimento disponibile.
- 25.5 E' consentita la consegna differenziata con soprattassa del riconoscimento individuale dell'anno precedente, solo nel caso in cui i riconoscimenti siano stati programmati come "serie".
- 25.6 Le violazioni al presente articolo saranno punite con ammenda stabilita annualmente dal Comitato.

ARTICOLO 26 - RICONOSCIMENTI COLLETTIVI

- 26.1 Scopo principale del riconoscimento di gruppo è quello di creare un momento di effettiva partecipazione collettiva dei sodalizi e creare la cultura della reale rappresentanza: è pertanto vietata espressamente qualsiasi premiazione o riconoscimento collettivo che non faccia riferimento ai partecipanti effettivi.
- 26.2 Le modalità di svolgimento della consegna dei riconoscimenti per i Gruppi sono a cura dell'Organizzazione.
- 26.3 Le violazioni al presente articolo saranno punite con ammende, stabilite ogni anno dal Comitato.

ARTICOLO 27 - ASSICURAZIONI

- 27.1 Con il versamento dei contributi di affiliazione stabilito dalla Federazione automaticamente tutte le manifestazioni omologate dagli Organi competenti sono assicurate per responsabilità civile verso terzi e da garanzia assicurativa antinfortunistica.

ARTICOLO 28 – SERVIZI

- 28.1 L'Organizzazione della manifestazione deve vigilare che siano predisposti i seguenti servizi:

- **COLLEGAMENTO RADIO E TELEFONICO**

Per rapidi interventi di soccorso, di informazione sullo svolgimento della manifestazione e, comunque, per la sicurezza degli Organizzatori e dei partecipanti, è obbligatorio predisporre un sistema di collegamento radio o telefonico efficiente. Gli addetti al servizio dovranno essere in stretto contatto con il servizio assistenza sanitaria. Nel caso di collegamenti radio mediante associazioni tipo radioamatori, è' obbligatorio munirsi per tempo degli appositi permessi e concessioni.

- **IGIENICI**

Nei pressi della partenza e dell'arrivo è obbligatorio predisporre un numero di servizi

igienici sufficienti e proporzionati ai partecipanti. Soprattutto per manifestazioni a lungo percorso o di durata superiore alla media è opportuno prevedere il servizio docce.

- **CUSTODIA INDUMENTI**
L'Organizzazione, servendosi di personale adeguato, dovrà provvedere al servizio custodia indumenti o bagaglio per i partecipanti, in modo particolare per coloro che provengono da altre Province.
Il servizio può essere effettuato con la sigillatura delle borse o dei bagagli tramite confezioni o sistemi idonei la cui spesa è a carico dei partecipanti. Anche la custodia dei documenti e dei valori segue la stessa prassi.
- **TRASPORTO BAGAGLI**
Per manifestazioni di trasferimento, l'Organizzazione deve predisporre un servizio trasporto bagagli dal luogo di partenza a quello di arrivo. Il servizio deve seguire la prassi di quanto previsto dall'Art 28.3 del presente Regolamento.
- **RECUPERO MARCIATORI**
Il servizio recupero marciatori segue e sorveglia i partecipanti in coda alle manifestazioni.

ARTICOLO 29 – PUBBLICITA' - SPEAKER

- 29.1 E' consentita durante le manifestazioni omologate la diffusione o la propaganda di altre manifestazioni federali.
- 29.2 Per tale attività è obbligatorio avere adempiuto agli obblighi di legge.
- 29.3 Non è ammessa nessuna diffusione di notizie o propaganda che faccia riferimento ad organizzazioni politiche.

ARTICOLO 30 – CHIUSURA DELLA MANIFESTAZIONE

- 30.1 La manifestazione deve essere considerata chiusa dopo l'arrivo a destinazione dell'ultimo partecipante segnalato dal servizio scopa.
- 30.2 La chiusura definitiva della manifestazione si deve calcolare sulla base di percorrenza non superiore ai cinque Km/ora, a partire dall'orario di partenza ultimo, fissato dall'Organizzazione.
- 30.3 La manifestazione è considerata conclusa anche prima del tempo massimo previsto, qualora il servizio scopa segnali che sugli itinerari non vi siano più partecipanti.
- 30.4 L'Organizzazione, soprattutto per manifestazioni di fondo o gran fondo, lungo gli itinerari allestiti, deve prevedere "cancelli fissi" di percorrenza.

ARTICOLO 31 - MANIFESTAZIONI FIASP CON OMOLOGAZIONE IVV

- 31.1 Le manifestazioni omologate per i concorsi I.V.V. si devono contraddistinguere con la dicitura "Manifestazioni popolari internazionali".
- 31.2 La F.I.A.S.P., quale membro dell'I.V.V., "Federazione Internazionale degli Sport Popolari", è autorizzata ed impegnata a diffonderne scopi e finalità nelle manifestazioni proposte dai Gruppi e/o Associazioni.
La filosofia dell'I.V.V. rientra nello spirito di interpretare la manifestazione come mezzo per incoraggiare la salute attraverso lo sport praticato, aumentare le reciproche conoscenze, incoraggiare la comunicazione fra i popoli, contribuire alla pace e alla comprensione tra le Nazioni.
Una delle iniziative maggiori dell'I.V.V., sono i Concorsi per ottenere il "Distintivo Internazionale degli Sport Popolari", (meglio conosciuti come "riconoscimenti IVV suddivisi per Km. percorsi e presenza.
- 31.3 Le attività sportive previste dall'IVV per ottenere il "Distintivo Internazionale degli Sport Popolari", sono:
- a) marce;
 - b) marce di più giorni;
 - c) marce guidate di un giorno;
 - d) marce guidate di più giorni;
 - e) marce serali;
 - f) marce in notturna;
 - g) percorsi circolari permanenti con lunghe distanze;
 - h) ciclismo turistico;
 - i) escursioni guidate con sci da fondo;
 - l) nuoto.
- 31.4 Per altri tipi di sport popolari, è necessaria l'autorizzazione da parte dell'IVV.
- 31.5 Le norme per ottenere l'omologazione IVV sono contenute nel Regolamento Internazionale inerente l'organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive popolari.

ARTICOLO 32 - NORME DI CARATTERE GENERALE DELL'IVV.

32.1 Marce

- **Marce**

Le Marce devono offrire almeno un percorso breve e uno medio. Può essere proposto un ulteriore percorso lungo:

- a) percorso breve : minimo dieci km–massimo quindici km ;
- b) percorso medio: minimo sedici km-massimo trenta km;
- c) Rientrano nel merito del riconoscimento IVV, gli itinerari inferiori ai dieci km qualora siano abbinati ad una distanza di cui all'Art. 32.1 lettera a) del presente Regolamento;
- d) L'IVV demanda alle Federazioni nazionali aderenti, l'omologazione degli itinerari superiori ai trenta Km.

- **Marce di più giorni**

Le marce di più giorni devono contemplare una distanza minima di venticinque km al giorno. L'IVV demanda alle Federazioni nazionali aderenti l'omologazione degli itinerari superiori ai trenta km.

- **Marce guidate di un giorno**

Si intendono marce guidate le manifestazioni che prevedono una persona adibita a funzioni di “guida” che i partecipanti devono seguire, onde percorrere un itinerario le cui finalità non sono di natura puramente sportiva, ma storiche, ecologiche, culturali ecc. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza ed un timbro per i Km. percorsi.

- **Marce guidate di più giorni**

Le distanze da percorrere non devono essere inferiori ai dieci km e non superiori ai venticinque km al giorno. Ai fini dei Concorsi IVV si ottiene un timbro per la presenza ed un timbro per i Km. percorsi.

- **Marce serali**

Si intendono marce serali le manifestazioni che iniziano non prima delle ore sedici con conclusione al tramonto come previsto dall'Art. 32.1 lettera a) e c) del presente Regolamento. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza ed un timbro per i Km. percorsi.

- **Marce in notturna**

Si intendono marce in notturna le manifestazioni che iniziano subito dopo il tramonto e che contemplano uno o più percorsi come previsto all'Art. 32 punto 1, lettera a) e c) del presente Regolamento. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza ed un timbro per i Km. percorsi.

- **Percorsi Circolari Permanenti**

Vengono definiti Percorsi circolari permanenti, quei percorsi fissi, accessibili tutti i giorni dell'anno, allestiti con distanze brevi o medie. Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene ogni giorno un timbro per i km percorsi, ed un timbro di presenza ogni sei mesi.

- **Percorsi Circolari Permanenti a lunga distanza**

I percorsi a lunga distanza (R.W.W.) comprendono una distanza non inferiore a centoventi km, con itinerari diversificati. Ai fini dei Concorsi IVV; si ottiene un timbro per tutti i km percorsi, un timbro di presenza ogni quarantadue km.

- **Cicloturismo**

Le manifestazioni ciclo-turistiche devono prevedere almeno un percorso di venticinque km. Ai fini dei Concorsi IVV, con tessere specifiche della disciplina del ciclismo, si ottiene un timbro per la presenza ed un timbro per i Km. percorsi.

- **Sci da fondo**

Le manifestazioni di sci da fondo, devono prevedere:

- a) percorsi brevi di almeno dieci km;
- b) percorsi lunghi di almeno venti km.

L'IVV demanda alle Federazioni aderenti l'omologazione di itinerari superiori.

Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene un timbro per la presenza ed un timbro per i Km. percorsi.

- **Nuoto**

Le manifestazioni di nuoto devono offrire un percorso breve e lungo:

- a) percorso breve non inferiore a trecento metri;
- b) percorso lungo non inferiore a mille metri.

Nella scelta delle distanze deve essere osservato il tipo di acqua, la profondità e la sua temperatura. La preferenza deve esser data alle piscine pubbliche.

Devono essere evitate acque profonde e con forti correnti per tutelare l'incolumità del partecipante.
Tali manifestazioni non devono essere cronometrate.
Ai fini dei Concorsi IVV, si ottiene solo il timbro per la presenza (per manifestazioni di nuoto non viene data nessuna registrazione chilometrica).

ARTICOLO 33 – OMOLOGAZIONE DI MANIFESTAZIONI CON I SOLI SIMBOLI F.I.A.S.P.

- 33.1 La F.I.A.S.P., visti gli scopi che si prefigge, può omologare anche regolamenti di Manifestazioni promozionali e/o scolastiche con percorsi inferiori ai dieci km.

ARTICOLO 34 - IMMAGINE DELLA FEDERAZIONE

- 34.1 L'Organizzazione della manifestazione è tenuta ad esporre in modo visibile i simboli della Federazione.

ARTICOLO 35 – DISPOSIZIONE COMUNE

- 35.1 Il nuovo Regolamento applicativo della manifestazioni podistiche e di altre discipline sportive entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.